



*Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

di concerto con

*Il Ministro per la pubblica amministrazione  
e la semplificazione*

**Vista** la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante *Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*;

**Visto** il decreto-legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*.

**Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21 che norma la Responsabilità dirigenziale;

**Visto** l'articolo 25 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, recante *Misure di semplificazione per le imprese agricole*;

**Visto** il decreto legislativo 30 aprile 1998 n. 173, recante *Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole*, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, *Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole*, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173;

**Visto** il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante *Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;*

**Vista** la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 12, dal comma 7 al comma 17;*

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, e successive modifiche e integrazioni;*

**Visto** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *Codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modifiche e integrazioni;*

**Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «*Codice dell'amministrazione digitale*»;

**Visto** il Decreto Ministeriale 11 marzo 2008 recante *Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale;*

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 , recante *Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;*

**Rilevata** la necessità di attuare la disposizione del citato articolo 25, comma 2, ai sensi della quale “*le modalità operative per la consultazione del fascicolo aziendale elettronico da parte delle pubbliche amministrazioni sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*”;

**Acquisito** il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 ottobre 2012;

## DECRETA

### Articolo 1

(Finalità)

Il presente decreto individua le modalità operative per la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni del fascicolo aziendale elettronico, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,

attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale e i sistemi informativi regionali.

Il presente decreto individua, altresì, le modalità di applicazione delle misure di semplificazione tramite la stipula di convenzioni al fine di consentire la consultazione, la disponibilità e la fruibilità dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

## **Articolo 2** *(Definizioni)*

Ai fini del presente decreto si intende per:

**SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale, di cui al decreto-legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e s.m.i., come definito nelle Linee guida approvate con D.M. 11 marzo 2003;

**CAD:** Codice dell'Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

**SPC:** Sistema pubblico di connettività;

**Azienda agricola:** le aziende di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.503 e s.m.i.;

## **Articolo 3** *(Dati del fascicolo aziendale)*

- 1) Il fascicolo aziendale, realizzato ai sensi del DPR 1 dicembre 1999, n. 503, è preposto alla raccolta e condivisione delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola ed ai dati inerenti le domande di aiuto/premio e i procedimenti amministrativi del comparto agricolo, articolati come previsto nell'articolo 3 del citato DPR 1 dicembre 1999, n. 503.
- 2) Le informazioni raccolte nel fascicolo aziendale sono rese disponibili all'INPS, all'Agenzia del Territorio, all'Agenzia delle Entrate, alle Camere di commercio, alle Regioni e Province autonome, alle Province, ai Comuni, al Centro Servizi Nazionale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise e agli altri enti e organismi pubblici, in adempimento delle loro finalità istituzionali. I dati che confluiscono nel fascicolo aziendale da altre Amministrazioni secondo le regole tecniche di SPC, mediante la definizione di apposite convenzioni con AGEA, ai sensi di quanto previsto all'articolo 25 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35, sono certificati dalle Amministrazioni stesse, che ne mantengono la titolarità.

- 3) L'elenco delle tipologie dei dati disponibili nel fascicolo aziendale e la titolarità degli stessi sono pubblicati nell'area pubblica del portale SIAN, gestito da AGEA, entro 30 giorni dalla adozione del presente decreto.

#### **Articolo 4**

*(Modalità di accesso ai dati del fascicolo aziendale)*

- 1) Entro 90 giorni dalla adozione del presente decreto, l'AGEA predispone, ai sensi dell'articolo 58 del CAD, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, una apposita Convenzione standard, aperta all'adesione di tutti gli enti e organismi interessati.
- 2) L'AGEA, le Regioni e gli Organismi pagatori rendono, altresì, disponibile alle aziende agricole la consultazione telematica del proprio fascicolo aziendale, mediante modalità di accesso sicure.

#### **Articolo 5**

*(Disposizioni finali)*

- 1) Dalla applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- 2) Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- 3) Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E  
FORESTALI

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE E LA  
SEMPLIFICAZIONE